



Allegato

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO.
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
N. 3 DEL 21 APRILE 1999 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE"**

Il progetto di legge regionale è organizzato in quattro titoli e quindici articoli: il primo titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo riguarda le disposizioni per le attività di pescaturismo, ittiturismo ed acquiturismo; il terzo titolo riguarda le misure di promozione e valorizzazione; il quarto è relativo alle disposizioni finali ed attuative.

Analisi degli articoli:

Art. 1 - Finalità

Definisce le finalità del progetto di legge.

Art. 2 - Definizioni

Definisce le nozioni di pescaturismo, di ittiturismo, e di acquiturismo, dettagliando e specificando le definizioni previste nell'impianto normativo statale di riferimento e nel rispetto della normativa nazionale di settore.

Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività

Elenca i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività oggetto della legge e contemporaneamente stabilisce che le imprese ittiche nell'esercizio di tali attività sono tenute anche al rispetto delle norme specifiche che saranno contenute nel regolamento attuativo.

Art. 4 - Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività

Definisce quali siano i possibili utilizzi delle attrezzature e delle strutture, comprese le abitazioni, dell'imprenditore ittico e ne contestualizza gli usi possibili.

Art. 5 - Accessibilità alle strutture

Prevede gli obblighi di adeguamento delle strutture e delle imbarcazioni, compatibilmente con i limiti strutturali delle stesse, ai criteri di accessibilità in conformità alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6 - Disposizioni igienico-sanitarie

Definisce l'applicazione della normativa igienico-sanitaria contestualizzandola alle particolari attività previste dal progetto di legge.

Art. 7 - Obblighi e divieti

Prevede a carico degli imprenditori obblighi d'informazione delle condizioni di svolgimento delle attività e dei divieti volti a non ingenerare dubbi negli utenti

distinguendo le attività di cui al progetto di legge da altre attività simili di natura turistica.

Art. 8 - Vigilanza e sanzioni

Definisce le competenze per la vigilanza ed i controlli attribuendola in primo luogo ai Comuni che già la esercitano per le attività analoghe attuate da imprenditori di altra natura e confermando la competenza dei controlli da parte di tutte le autorità a questi preposte da altre leggi o regolamenti.

Art. 9 – Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo.

Prevede che la Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizzi e sostenga le attività di pescaturismo, di ititurismo e di acquiturismo.

Art. 10 – Elenco delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.

Prevede che presso la Regione sia istituito un elenco in cui saranno iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività regolamentate dalla legge. La tenuta dell'elenco non comporta maggiori oneri in quanto rientra nell'ambito della normale attività amministrativa.

L'iscrizione all'elenco diventa ulteriore criterio di valutazione delle medesime imprese, o presupposto per ulteriori misure premiali, nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi europei.

Art. 11 – Club di eccellenza

Prevede che le imprese ittiche che esercitano le attività di cui alla presente legge possano organizzarsi in Club di eccellenza che saranno riconosciuti dalla Regione; tali Club avranno lo scopo di valorizzare specializzazioni delle attività sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti, attraverso l'adozione di un apposito disciplinare.

In particolare è previsto che gli imprenditori che intendano aderire a un Club di eccellenza abbiano frequentato specifici corsi, e la Regione disciplina i requisiti minimi delle azioni formative e di aggiornamento da realizzarsi. Si tratta di azioni formative che prevedono costi a carico dei partecipanti, senza oneri per la Regione.

Art. 12 – Regolamento di attuazione

Dispone che la Giunta approvi un apposito regolamento, nel quale dovranno essere definite le norme attuative della legge, disponendo che si applichino oltre alle disposizioni del regolamento, quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 relative alla "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 13 – Clausola valutativa

Definisce la competenza esercitata dall'Assemblea legislativa finalizzata al controllo sull'attuazione della legge per la valutazione dei risultati conseguiti,

prevedendo che a tal fine sia redatta dalla Giunta una apposita relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.

Prevede una modifica alla legge regionale n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), attraverso l'introduzione di un apposito articolo per l'istituzione della Consulta ittica regionale in analogia a quanto previsto per il settore agricolo, quale organismo di consultazione permanente con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle politiche di settore.

La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

Detta disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12.